

Regolamento di previdenza

Lealta Fondazione di libero passaggio

Sommario

Disposizioni generali

- Art. 1 Organizzazione e scopo della Fondazione
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3 Relazioni di conto banche
- Art. 4 Relazioni di conto assicurati
- Art. 5 Remunerazione
- Art. 6 Deposito titoli
- Art. 7 Investimenti patrimoniali

Prestazioni di previdenza

- Art. 8 Risoluzione ordinaria della relazione di conto e di deposito titoli (prestazione di vecchiaia)
- Art. 9 Prestazione d'invalidità
- Art. 10 Prestazione in caso di decesso
- Art. 11 Risoluzione anticipata della relazione di conto e di deposito titoli

Disposizioni generali sulle prestazioni di previdenza

- Art. 12 Realizzazione della prestazione
- Art. 13 Prelievo della prestazione
- Art. 14 Divieto di cessione e costituzione in pegno

Altre prestazioni

- Art. 15 Promozione della proprietà d'abitazioni
- Art. 16 Divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata

Ulteriori disposizioni

- Art. 17 Regolamento dei costi
- Art. 18 Obbligo di informazione
- Art. 19 Obbligo di notifica all'autorità fiscale
- Art. 20 Ufficio centrale del 2° pilastro
- Art. 21 Responsabilità
- Art. 22 Lacune nel Regolamento
- Art. 23 Modifiche al Regolamento
- Art. 24 Lingua di riferimento ed equiparazione
- Art. 25 Foro competente e diritto applicabile
- Art. 26 Entrata in vigore

Regolamento di previdenza

Visto l'art. 9 dell'Atto di Fondazione di Lealta Fondazione di libero passaggio (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente Regolamento di previdenza (di seguito «Regolamento»):

Disposizioni generali

Art. 1 Organizzazione e scopo della Fondazione

- 1 Con il nome di Lealta Fondazione di libero passaggio (di seguito «Fondazione») è costituita ai sensi degli art. 80 segg. CC una Fondazione con sede a Schwyz.
- 2 La Fondazione è iscritta nel registro di commercio ed è assoggettata alla sorveglianza della Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht - ZBSA (di seguito «Autorità di vigilanza»).
- 3 La Fondazione è organizzata secondo il regolamento d'organizzazione.
- 4 La Fondazione ha lo scopo di preservare e sviluppare l'aver di libero passaggio obbligatorio e sovraobbligatorio nell'ambito della previdenza professionale. A tale scopo accetta prestazioni d'uscita o averi di libero passaggio (di seguito «Averi di previdenza») nel quadro delle possibilità legali.
- 5 La Fondazione può offrire una protezione assicurativa a copertura dei rischi di invalidità e decesso.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i diritti e gli obblighi dell'assicurato o dell'avente diritto nei confronti della Fondazione.

Art. 3 Relazioni di conto banche

La Fondazione sceglie le banche detentrici dei conti, sottoposte obbligatoriamente alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), in base ai criteri di sicurezza, qualità ed economicità. Le banche vengono pubblicate su www.leadta.ch oppure è possibile richiederle alla Fondazione.

Art. 4 Relazioni di conto assicurati

- 1 La Fondazione stipula con ogni assicurato un accordo di previdenza che regola i dettagli del rapporto di previdenza.
- 2 L'assicurato deve inoltrare una domanda di apertura di conto di libero passaggio.
- 3 Per ogni assicurato la Fondazione apre e tiene un conto di libero passaggio intestato all'assicurato.
- 4 La prestazione d'uscita può essere trasferita dall'istituto di previdenza finora competente al massimo a due istituti di

libero passaggio (art. 12 cpv. 1 OLP). Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l'istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza (art. 12 cpv. 2 OLP).

- 5 Sul conto di libero passaggio possono essere versati unicamente Averi di previdenza provenienti da istituti di previdenza o di libero passaggio esenti da imposta. Depositi successivi sono possibili solamente nella misura in cui si tratta di prestazioni d'uscita o di Averi di previdenza di un istituto di previdenza o di un altro istituto di libero passaggio oppure di prestazioni di riacquisto ai sensi dell'art. 30d LPP.
- 6 Sul conto di libero passaggio vengono accreditati, tra l'altro:
 - a) le prestazioni d'uscita fornite da istituti di previdenza;
 - b) gli averi di libero passaggio versati da altri istituti di libero passaggio;
 - c) i rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - d) eventuali pagamenti a conguaglio ricevuti a seguito di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata;
 - e) gli interessi e i proventi da titoli.
- 7 Sul conto di libero passaggio vengono addebitati, tra l'altro:
 - a) i trasferimenti di Averi di previdenza ad altri istituti di previdenza o istituti di libero passaggio;
 - b) i prelievi effettuati dall'assicurato nell'ambito delle disposizioni di legge;
 - c) i pagamenti parziali (a conguaglio) facenti seguito a un divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata;
 - d) le spese e le indennità della Fondazione, degli incaricati e dei delegati, sempre in base al regolamento dei costi o all'accordo scritto;
 - e) eventuali premi di rischio.
- 8 In presenza di un relativo accordo tra l'assicurato e l'assicuratore ai sensi dell'art. 1 cpv. 5, l'assicurato deve alla Fondazione almeno i contributi di un'eventuale assicurazione di rischio. In questo caso la Fondazione è autorizzata ad addebitare il premio di rischio sul conto di previdenza intestato all'assicurato. Se l'aver è investito in titoli, la Fondazione può realizzare dei titoli al controvalore del premio di rischio e addebitare il corrispettivo sul summenzionato conto.
- 9 In caso di scarsa liquidità la Fondazione può realizzare eventuali investimenti in titoli dell'assicurato al controvalore delle spese e delle indennità nonché di eventuali premi di rischio, e addebitare il corrispettivo sul conto di libero passaggio.
- 10 La Fondazione può rifiutare di aprire un conto senza dove fornire alcuna motivazione.

Art. 5 Remunerazione

- 1 Il tasso d'interesse dei conti di libero passaggio è fissato dal Consiglio di Fondazione. Il tasso d'interesse applicato viene pubblicato su www.learla.ch oppure può essere richiesto alla Fondazione.
- 2 Gli interessi vengono accreditati alla fine di ogni anno civile. Gli interessi vengono accreditati all'avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza in modo proporzionale.
- 3 Se l'assicurato esce dalla Fondazione nel corso di un anno civile, gli interessi dell'anno corrente sono calcolati pro rata temporis fino alla data di valuta dell'uscita.

Art. 6 Deposito titoli

- 1 Su richiesta dell'assicurato, la Fondazione può aprire e tenere un deposito titoli per ogni conto intestato all'assicurato.
- 2 Gli uffici di deposito sono designati dalla Fondazione d'intesa con l'assicurato e vengono sistematicamente selezionati in base ai criteri di sicurezza, qualità ed economicità. Conformemente all'art. 19a cpv. 3 OLP i titoli devono essere depositati presso banche o commercianti di valori mobiliari soggetti alla vigilanza della FINMA.
- 3 I proventi e le perdite derivanti dal risparmio in titoli sono ripartiti parimenti in modo proporzionale sull'avere di vecchiaia e sul rimanente avere di previdenza.

Art. 7 Investimenti patrimoniali

- 1 L'investimento di Averi di previdenza nel quadro dei depositi titoli secondo l'art. 6 non dà diritto a una remunerazione minima né al mantenimento del valore del patrimonio. Il rischio dell'investimento incombe esclusivamente all'assicurato.
- 2 L'assicurato viene reso attento dalla Fondazione e dal consulente o dall'amministratore patrimoniale circa i rischi correlati all'investimento patrimoniale.

Prestazioni di previdenza

Art. 8 Risoluzione ordinaria della relazione di conto e di deposito titoli (prestazione di vecchiaia)

- 1 La prestazione di vecchiaia può essere versata all'assicurato al più presto cinque anni prima dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPP (di seguito «età di riferimento»). La prestazione di vecchiaia diventa esigibile al raggiungimento dell'età di riferimento. La riscossione della prestazione di vecchiaia può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo l'età di riferimento, se l'assicurato dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa. In caso di tale differimento, l'assicurato deve immediatamente notificare per iscritto alla Fondazione la cessazione dell'attività lucrativa.
- 2 Gli assicurati che dovrebbero percepire le proprie prestazioni di

vecchiaia secondo il cpv. 1 nel periodo 2024–2029, in quanto raggiungono o hanno già raggiunto l'età di riferimento e non esercitano più alcuna attività lucrativa, possono differire la riscossione di queste prestazioni fino al 31 dicembre 2029, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

- 3 L'estinzione o il prelievo come prestazione di vecchiaia devono essere richiesti dall'assicurato mediante l'apposito modulo. Nel caso di assicurati coniugati o in unione domestica registrata, per l'estinzione o il prelievo della prestazione di vecchiaia è sempre necessario il consenso con firma scritta ufficialmente autenticata del coniuge o del partner registrato. Se non è possibile ottenere tale consenso o se questo viene rifiutato senza un motivo fondato, si può ricorrere al tribunale civile.
- 4 In caso di estinzione ai sensi del cpv. 1, in linea di massima il pagamento viene effettuato in contanti. Tuttavia, su richiesta dell'assicurato, è possibile trasferire portafogli di titoli, se disponibili, dal suo deposito titoli nel suo patrimonio privato o ad un altro istituto di previdenza o istituto di libero passaggio.

Art. 9 Prestazione d'invalidità

- 1 L'Avere di previdenza può essere versato su richiesta dell'assicurato se quest'ultimo riceve una rendita integrale d'invalidità completa dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) e il rischio d'invalidità non è assicurato.
- 2 Un versamento anticipato ai sensi del cpv. 1 è ammesso unicamente se sono rispettate le seguenti formalità e presentati i seguenti documenti:
 - a) un certificato di stato civile se l'assicurato è celibe/nubile. La Fondazione può richiedere altresì un'autentica notarile o un'altra conferma della firma autografa;
 - b) una firma ufficialmente autenticata del coniuge o del partner registrato dell'assicurato (art. 16 cpv. 3 OLP). Se non è possibile ottenere tale consenso o se questo viene rifiutato senza un motivo fondato, l'assicurato può ricorrere al tribunale civile;
 - c) una copia della sentenza di divorzio in caso di assicurati divorziati;
 - d) il documento di un tribunale attestante lo scioglimento, in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata;
 - e) una copia del libretto di famiglia o un certificato di famiglia se l'assicurato è vedovo.
- 3 In caso di prelievo come prestazione d'invalidità ai sensi del cpv. 1–2, in linea di massima il pagamento viene effettuato in contanti. Tuttavia, su richiesta dell'assicurato, è possibile trasferire portafogli di titoli, se disponibili, dal suo deposito titoli nel suo patrimonio privato o ad un altro istituto di previdenza o istituto di libero passaggio.

Art. 10 Prestazioni in caso di decesso

- 1 Se l'assicurato muore, l'Avere di previdenza viene versato come capitale di decesso. Sono aventi diritto o considerati beneficiari ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP, indipendentemente dal diritto di successione, le persone elencate in base al seguente ordine:

- a) i superstiti ai sensi degli art. 19, 19a e 20 LPP; in mancanza di questi:
 - b) le persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in mancanza di questi:
 - c) i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'art. 20 LPP; in mancanza di questi:
 - d) i genitori; in mancanza di questi:
 - e) i fratelli e le sorelle; in mancanza di questi:
 - f) gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.
- 2 Il diritto di cui al cpv. 1 lett. b presuppone che in vita l'assicurato abbia comunicato alla Fondazione in forma elettronica (tramite il portale online) o per iscritto i nominativi delle persone in questione.
 - 3 L'assicurato può stabilire mediante dichiarazione elettronica (tramite il portale online) o scritta alla Fondazione la ripartizione tra gli aventi diritto all'interno dei singoli gruppi. Esso può altresì includere nel gruppo delle persone previste dal cpv. 1 lett. a anche quelle del cpv. 1 lett. b e includere nel gruppo delle persone previste dal cpv. 1 lett. c anche quelle del cpv. 1 lett. d e e o modificare l'ordine di successione dei beneficiari di cui al cpv. 1 lett. c-e.
 - 4 La dichiarazione elettronica (tramite il portale online) o scritta di cui ai cpv. 2-3 deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato è in vita. La dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'assicurato per iscritto o nel testamento (facendo esplicito riferimento alla previdenza vincolata).
 - 5 La Fondazione può ridurre o rifiutare di erogare le proprie prestazioni all'avente diritto e non è vincolata a una dichiarazione elettronica (tramite il portale online) o scritta precedentemente fornita dall'assicurato ai sensi dei cpv. 2-4, se la Fondazione viene a conoscenza che questa persona ha volontariamente cagionato la morte dell'assicurato. La prestazione liberata spetta ai successivi beneficiari ai sensi del cpv.1, fatto salva l'eventuale dichiarazione dall'assicurato di modificare i beneficiari in conformità con i cpv. 3-4 di cui sopra.
 - 6 Gli aventi diritto devono fornire alla Fondazione la prova dell'esistenza di un motivo di estinzione. In caso di più beneficiari, qualora le rispettive quote non fossero inequivocabilmente definite, essi dovranno determinare di comune accordo i corrispettivi o definire la ripartizione con il consenso di tutti gli aventi diritto. Altrimenti la distribuzione avviene in parti uguali.

Art. 11 Risoluzione anticipata della relazione di conto e di deposito titoli

- 1 L'Avere di previdenza può essere versato anticipatamente se l'assicurato lo trasferisce a un istituto di previdenza o un altro istituto di libero passaggio. Se l'assicurato entra in un nuovo

istituto di previdenza, la Fondazione deve versare il capitale di previdenza al nuovo istituto di previdenza per mantenere la protezione previdenziale. Se la prestazione d'uscita acquisita dal assicurato nella Fondazione è superiore alla prestazione d'entrata calcolata secondo il nuovo istituto di previdenza, l'assicurato può utilizzare la prestazione d'uscita non utilizzata (eccedenza) secondo l'art. 13 cpv. 1 LFLP per mantenere la protezione previdenziale nella Fondazione o in un altro istituto di libero passaggio.

- 2 Un versamento anticipato in contanti è ammesso nei casi seguenti:
 - a) l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera, con riserva dell'art. 25f LFLP;
 - b) l'assicurato avvia un'attività lucrativa indipendente quale attività principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Il prelievo va effettuato entro l'anno successivo all'avvio dell'attività lucrativa indipendente. Il lavoratore indipendente uscente può utilizzare la prestazione d'uscita per effettuare investimenti nella propria attività;
 - c) *[abrogato]*
 - d) l'Avere di previdenza (saldo del conto di libero passaggio e del deposito titoli) è inferiore ai contributi dell'assicurato calcolati per un anno intero nel rapporto di previdenza precedente.
- 3 Un versamento anticipato ai sensi del cpv. 2 è ammesso unicamente se sono rispettate le seguenti formalità e presentati i seguenti documenti:
 - a) un certificato di stato civile se l'assicurato è celibe o nubile. La Fondazione può richiedere altresì un'autentica notarile o un'altra conferma della firma autografa;
 - b) una firma ufficialmente autenticata del coniuge o del partner registrato dell'assicurato (art. 5 LFLP). Se non è possibile ottenere tale consenso o se questo viene rifiutato senza un motivo fondato, l'assicurato può ricorrere al tribunale civile;
 - c) una copia della sentenza di divorzio in caso di assicurati divorziati;
 - d) il documento di un tribunale attestante lo scioglimento, in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata;
 - e) una copia del libretto di famiglia o un certificato di famiglia se l'assicurato è vedovo.
- 4 In caso di risoluzione ai sensi dei cpv. 1-2, in linea di massima il pagamento viene effettuato in contanti. Tuttavia, su richiesta dell'assicurato, è possibile trasferire portafogli di titoli, se disponibili, dal deposito titoli nel suo patrimonio privato o ad un altro istituto di previdenza o istituto di libero passaggio.
- 5 Nei casi seguenti le estinzioni del conto di libero passaggio o del deposito titoli si effettuano per legge e senza espressa revoca dell'accordo di previdenza o del mandato d'investimento dell'assicurato:
 - a) realizzazione di un pegno in seguito a costituzione in pegno ai sensi dell'art. 30b LPP;
 - b) *[abrogato]*
 - c) ordinanza giudiziaria per divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

Disposizioni generali sulle prestazioni di previdenza

Art. 12 Realizzazione della prestazione

- 1 La prestazione viene realizzata esclusivamente sotto forma di capitale (liquidità o titoli) ed è esigibile entro 90 giorni dalla ricezione di tutti i giustificativi necessari. L'ammontare della prestazione corrisponde al saldo dell'avere di libero passaggio, più l'accredito degli interessi e/o dei ricavi dalla vendita di diritti nel quadro dei depositi titoli dedotte eventuali tasse. Se un investimento in titoli non può essere liquidato al momento del versamento (p. es. nel caso di liquidazione di un ETF oppure di sospensione del riscatto di un fondo), esso costituisce parte della prestazione di previdenza o d'uscita. Qualora non sia possibile un trasferimento di questa posizione a un istituto finanziario a scelta dell'assicurato (in caso di previdenza) oppure al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio (in caso di libero passaggio), la quota illiquida della prestazione di previdenza o d'uscita viene trasferita dopo che è stato possibile liquidare l'investimento in titoli. Sulla quota di investimenti illiquidi non è possibile far valere alcun interesse di mora nei confronti della Fondazione (un ulteriore rischio di mercato è a carico dell'assicurato).
- 2 Se presso l'istituto di previdenza precedente sono stati effettuati acquisti, per i tre anni successivi le prestazioni che ne derivano non possono essere percepite sotto forma di capitale.
- 3 Le prestazioni erroneamente o indebitamente ricevute devono essere restituite con gli interessi alla Fondazione. La restituzione può non essere richiesta se il beneficiario delle prestazioni era in buona fede e il rimborso gli provoca gravi difficoltà. La decisione spetta al Consiglio di Fondazione.
- 4 Se un assicurato non adempie l'obbligo di mantenimento, la Fondazione può essere obbligata a comunicare all'ufficio cantonale specializzato l'esigibilità di una prestazione sotto forma di capitale, la costituzione in pegno dell'avere di previdenza e la realizzazione di quest'ultimo. Successivamente l'ufficio cantonale specializzato può avviare un procedimento per garantire il pagamento degli alimenti (art. 24fbis LFLP). Fintantoché il versamento di una prestazione sotto forma di capitale non può avvenire a causa di una notificazione e del periodo di attesa ai sensi dell'art. 24fbis LFLP oppure di un successivo procedimento volto a garantire il pagamento degli alimenti, non sono dovuti interessi di mora.

Art. 13 Prelievo della prestazione

- 1 Per il prelievo dell'Avere di previdenza o della prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fornire alla Fondazione tutti i dati necessari e le prove richieste. A seconda della fattispecie, la Fondazione mette a disposizione il corrispondente modulo, in cui devono essere indicati, tra gli altri, il motivo del versamento, l'indirizzo di pagamento e i documenti necessari per ogni motivo di versamento. I documenti devono essere trasmessi in una delle tre lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese, italiano) oppure in inglese. I costi delle eventuali traduzioni sono a carico degli assicurati e degli aventi diritto. Tutti i requisiti formali presenti nei moduli sono parte integrante del

presente Regolamento.

- 2 Nel versamento delle prestazioni di libero passaggio e di vecchiaia, dopo aver accolto la domanda di versamento dell'assicurato, la Fondazione darà mandato di alienare i diritti nell'ambito dei depositi titoli. In caso di decesso dell'assicurato, il mandato è conferito immediatamente, non appena la Fondazione è stata informata del decesso per iscritto e allegando un documento ufficiale.
- 3 La Fondazione si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti e/o richiedere ulteriori documenti a carico dell'assicurato, qualora risulti necessario per accertare la fattispecie fatta valere. In presenza di controversie circa la persona dell'avente diritto, la Fondazione è autorizzata a depositare l'Avere di previdenza o di prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 96 CO.

Art. 14 Divieto di cessione e costituzione in pegno

Il diritto alle prestazioni non può essere legalmente ceduto o costituito in pegno prima della scadenza, con riserva degli art. 15 - 16.

Altre prestazioni

Art. 15 Promozione della proprietà d'abitazioni

- 1 Ai sensi della promozione della proprietà d'abitazioni, l'assicurato può costituire in pegno o riscattare direttamente il proprio diritto alle prestazioni di previdenza e di libero passaggio per:
 - a) l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
 - b) l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
 - c) la restituzione di mutui ipotecari.
- 2 La costituzione in pegno è possibile fino all'età di riferimento.
- 3 Il prelievo anticipato del capitale è possibile fino a cinque anni prima dell'età di riferimento (art. 13 cpv. 1 LPP), mentre il rimborso dei fondi prelevati in anticipo è possibile fino al raggiungimento dell'età di riferimento.
- 4 Un prelievo anticipato è possibile solamente ogni cinque anni.
- 5 In linea di massima l'importo disponibile per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno corrisponde all'Avere di previdenza. Se l'assicurato ha già raggiunto il 50° anno d'età, l'avere di libero passaggio è limitato all'avere disponibile all'età di 50 anni o alla metà dell'avere di libero passaggio esistente al momento del prelievo.
- 6 Nel caso di assicurati coniugati o in unione domestica registrata, per il prelievo anticipato e ogni successiva costituzione di diritti di pegno immobiliare nonché per la costituzione in pegno è necessario il consenso con firma scritta ufficialmente autenticata del coniuge o del partner registrato. Se non è

possibile ottenere tale consenso o se questo viene rifiutato senza un motivo fondato, l'assicurato può ricorrere al tribunale civile.

- 7 Per il resto, sono applicabili l'LPP e l'OPPA (ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni), le cui prescrizioni e condizioni vanno sempre rispettate.

Art. 16 Divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata

- 1 In caso di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica registrata, il competente tribunale svizzero può stabilire che parte dell'Avere di previdenza accumulato dall'assicurato durante il periodo del matrimonio o dell'unione domestica registrata sia trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge o del partner registrato e imputata ai diritti del divorzio che garantiscono la previdenza.
- 2 Questa prestazione viene trasferita dalla Fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge o del partner registrato avente diritto, conformemente alla sentenza del tribunale. La Fondazione non può versare alcuna rendita da divorzio.
- 3 Per il conguaglio di diritti previdenziali nei confronti della Fondazione sono riconosciute unicamente le sentenze di tribunali svizzeri.
- 4 La Fondazione è tenuta ad accettare una prestazione d'uscita o parti di rendita vitalizia secondo l'art. 124a cpv. 2 CC di un assicurato avente diritto solamente se questi non può effettuare un riscatto nel proprio istituto di previdenza con effetto sulle prestazioni. Per le modalità di trasferimento alla Fondazione di una parte di rendita assegnata è determinante l'art. 19j OLP.
- 5 Se richiesto, in caso di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata la Fondazione redige e inoltra al tribunale competente il conteggio della prestazione d'uscita da dividere. La Fondazione è vincolata alla sentenza del tribunale passata in giudicato.
- 6 Fino a quando non sussiste la prova che i diritti previdenziali del coniuge avente diritto sono stati soddisfatti, la Fondazione si riserva di richiedere ulteriori documenti per l'accertamento della fattispecie. In assenza di questi, essa può sospendere o rifiutare un'eventuale domanda di pagamento dell'assicurato.

Ulteriori disposizioni

Art. 17 Regolamento dei costi

Le spese e le indennità sono disciplinate nel regolamento dei costi.

Art. 18 Obbligo di informazione

- 1 Dopo l'apertura del conto di libero passaggio l'assicurato riceve dalla Fondazione una conferma e, a inizio anno, un estratto

conto dell'anno civile appena concluso con indicazione di tutte le transazioni, inclusi gli accrediti d'interessi, le spese e le indennità nonché il saldo dell'Avere di previdenza al 31 dicembre.

- 2 Dopo l'apertura del deposito titoli l'assicurato riceve dalla Fondazione una conferma e, a inizio anno, un estratto patrimoniale con indicazione del valore del deposito titoli al 31 dicembre.
- 3 L'assicurato deve comunicare alla Fondazione senza esplicita richiesta ogni cambiamento di indirizzo, cognome e stato civile. Se è coniugato, l'assicurato deve comunicare alla Fondazione anche la data del matrimonio. La Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze di un'indicazione insufficiente, tardiva o inesatta di dati personali e indirizzo. Le comunicazioni per l'assicurato spedite all'ultimo indirizzo conosciuto alla Fondazione sono considerate come legalmente avvenute.
- 4 Tutta la corrispondenza dell'assicurato va indirizzata direttamente alla Fondazione o alla rispettiva rappresentanza regionale. Gli indirizzi della Fondazione e delle rispettive rappresentanze regionali sono indicati su www.leartha.ch.

Art. 19 Obbligo di notifica all'autorità fiscale

- 1 La Fondazione è tenuta a notificare alle autorità fiscali il versamento di Averi di previdenza nella misura in cui leggi o disposizioni di Confederazione e Cantone lo richiedono.
- 2 Se al momento del versamento l'assicurato risiede all'estero, la Fondazione deduce l'imposta alla fonte direttamente dall'Avere di previdenza.

Art. 20 Ufficio centrale del 2° pilastro

- 1 Se all'insorgere del diritto all'Avere di previdenza la Fondazione non dispone di disposizioni chiare dell'assicurato per il versamento, o se i beneficiari non le sono inequivocabilmente noti, questi averi vengono segnalati all'Ufficio centrale del 2° pilastro, ma sono conservati presso la Fondazione fino a nuovo avviso.
- 2 Dopo dieci anni dall'età di riferimento (art. 13 cpv. 1 LPP), gli averi depositati su conti di libero passaggio vengono trasferiti al Fondo di garanzia LPP. Se non è possibile determinare la data di nascita esatta della persona assicurata, anche gli Averi di previdenza per i quali la Fondazione non ha, per dieci anni, ricevuto alcuna notizia della persona assicurata o dei suoi eredi vengono trasferiti al Fondo di garanzia LPP.

Art. 21 Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti dell'assicurato per le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di obblighi legali, contrattuali o regolamentari da parte di quest'ultimo. Il danno derivante dal mancato riconoscimento di lacune nella legittimazione o falsificazioni è assunto dall'assicurato e da ogni altro beneficiario, se la Fondazione ha applicato la

diligenza normalmente richiesta dagli usi commerciali in materia. La Fondazione si riserva il diritto di far valere il danno conseguente subito e di richiedere il rimborso oppure il conteggio delle prestazioni indebitamente erogate (art. 35a LPP).

Art. 22 Lacune nel Regolamento

Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una fattispecie specifica, il Consiglio di Fondazione delibera e adotta una confacente allo scopo della Fondazione.

Art. 23 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può decidere in qualsiasi momento di apportare modifiche al presente Regolamento. La Fondazione informa le persone assicurate in forma adeguata sulle modifiche al Regolamento. La cui versione aggiornata si può consultare liberamente su www.leadta.ch oppure richiedere alla Fondazione.

Art. 24 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

Art. 25 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato al diritto svizzero. Nel caso di controversie tra l'assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, i tribunali competenti sono quelli previsti ai sensi dell'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per l'assicurato/il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Schwyz.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il precedente Regolamento del 1° dicembre 2023.

Schwyz, 27 marzo 2024

Il Consiglio di Fondazione della Lealta Fondazione di libero passaggio